



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

dott. Roberto Tabbita	Presidente
dott. Giuseppe Ginestra	Consigliere
dott. Natale Longo	Consigliere relatore
dott. Massimo Agliocchi	Referendario
dott. Cosmo Sciancalepore	Referendario

Nella adunanza pubblica del 15 novembre 2012

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n.266 del 23.12.2005, che fa obbligo gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO l'art. 3 del decreto legge n. 174/2012, con particolare riferimento all'introduzione del nuovo articolo 243 bis del d.lgs n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 28.06.2011 - con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2011, nonché per il rendiconto 2010;

VISTA la delibera della Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 2/2012;

VISTE le note prot. n. 6732 e 6733 del 20 ottobre 2011 e le successive note di sollecito (prot. n. 8167-07/12/2011-SC_CAL-T81-P; prot. n. 102-09/01/2012- SC_CAL-T81-P; prot. n. 2023-30/04/2012-SC_CAL-T81-P) con le quali la Sezione, al fine di attivare la procedura di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n.266 del 23.12.2005, ha chiesto, rispettivamente, al Sindaco del **Comune di REGGIO CALABRIA (RC)** l'invio del rendiconto della gestione per l'esercizio 2010, corredato degli allegati obbligatori previsti dal TUEL, e all'Organo di revisione la trasmissione del questionario, debitamente compilato, mediante utilizzo delle procedure del Sistema Informativo per i Questionari degli Enti Locali (S.I.Qu.E.L.);

VISTA la relazione sulla verifica amministrativo - contabile effettuata dal MEF - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica nel periodo 14 giugno/8 luglio 2011 e trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 0102364 del 10 ottobre 2011 (acquisita al prot. con il n. 6835-24/10/2011-SC_CAL-T81-A);

VISTA la deliberazione n.607/2011 del 29 novembre 2011 con cui la Sezione, all'esito del controllo - monitoraggio sul questionario relativo al bilancio di previsione per l'anno 2011, ha accertato, peraltro, la mancata approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2010 entro i termini previsti dall'art.227 del d.lgs. 267/2000;

VISTE le note del 14 dicembre 2011 (acquisita al prot. con il n. 8308-20/12/2011-SC_CAL-T81-A) e del 10 maggio 2012 (acquisita al prot. con il n. 2278-15/05/2012-SC_CAL-T81-A), con cui il Collegio dei revisori ha confermato il permanere dell'inadempienza inerente il rendiconto di gestione dell'esercizio 2010;

VISTA la delibera n.68/2012, adottata da questa sezione di controllo della Corte dei conti;

VISTA la delibera consiliare del comune di Reggio Calabria n. 24 del 10 luglio 2012, trasmessa con nota prot. n. 112221 del 12/07/2012 (prot. in arrivo n. 3271 del 18/07/2012);

VISTA la nota del comune di Reggio Calabria prot. n. 130816 del 30.08.2012 (prot. in arrivo n. 3946 del 3 settembre 2012), di trasmissione a questa Corte del certificato concernente la dimostrazione della copertura del costo dei servizi, così come previsto per gli enti strutturalmente deficitari;

VISTA la richiesta istruttoria di questa Corte prot. n.4990 del 26/09/2012, indirizzata al comune di Reggio Calabria;

VISTA la nota del comune di Reggio Calabria prot. n.145770 dell'1 ottobre 2012 (prot. in arrivo n. 5039 del 2 ottobre 2012), di trasmissione della delibera di consiglio comunale n. 39 del 20 settembre 2012, avente ad oggetto "rendiconto esercizio 2012. Risposta a delibera della Corte dei conti n. 68/2012;

VISTA la nota del collegio dei revisori dei conti del comune di Reggio Calabria n. prot. in arrivo n. 5271 del 17 ottobre 2012;

VISTA la nota, a firma del segretario generale, prot. n 162291 del 31.10.2012 (prot. in arrivo n. 5508 del 2/11/2012);

VISTA la nota del 13 novembre 2012, a firma del segretario generale, trasmessa a questa Corte dalla commissione straordinaria con missiva prot. n. 168160 del 13.11.2012 (prot. in arrivo n. 5860 del 14/11/2012);

VISTA l'ordinanza n. del 2012 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Consigliere Natale LONGO;

UDITO il Prefetto Panico Vincenzo, presidente della commissione straordinaria del comune di Reggio Calabria

FATTO

All'esito delle verifiche effettuate da questa Corte ex art. 1, commi 166 e ss. della legge n.266 del 23.12.2005, è stato accertato, con delibera n.68 del 31 maggio 2012 che il Comune di Reggio Calabria non aveva ancora provveduto ad approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio 2010, con conseguente perdurante violazione del disposto di cui all'art.227, comma 2, del TUEL, a mente del quale "*Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo (..)*". Come è noto, detta inadempienza ha comporta numerose limitazioni per la gestione dell'Ente, tra le quali si citano, in particolare, la condizione, fino all'adempimento, di ente strutturalmente deficitario, con conseguente assoggettamento ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi (art. 243, comma 6 lett. b, TUEL; punto 18 principio contabile n.3 per gli enti locali) e l'impossibilità di contrarre nuovi mutui (art.203, comma 1 lett.a, d.lgs. 267/2000).

Sul terreno sostanziale, la mancata approvazione del rendiconto della gestione 2010 ha inciso sulla possibilità dell'ente di applicare (artt. 188 e 193 del Tuel) al bilancio di previsione per l'anno 2011 il disavanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2010 (che, stando a quanto accertato dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, ammonterebbe al 31.12.2010 a circa - euro 170.000.000) nonché di adottare i necessari provvedimenti per il ripiano del predetto disavanzo in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, sulla cui deliberazione relativa al bilancio 2011, l'Organo di revisione, secondo quanto riferito nella nota del 14/12/2011, ha espresso parere con osservazioni e proposta di misure ai sensi dell'art. 239, comma 1 punto b, del d.lgs. 267/2000. Peraltro, nella delibera di salvaguardia n. 18 del 21 ottobre 2011 (non

trasmessa dall'ente a questa Corte ma reperita *aliunde*), pur prendendo atto ("vista") della relazione sulla verifica amministrativo-contabile resa il 19.08.2011 dal dipartimento della ragioneria generale dello stato dalle quali emergono talune criticità che potrebbero determinare un eventuale disequilibrio nella gestione dei residui", l'ente si è limitato a rinviare "all'esito definitivo accertamento delle criticità rilevate,da condursi a cura del medesimo responsabile del servizio finanziario, unitamente agli altri responsabili dei servizi, l'adozione di eventuali misure di finanza pubblica in ulteriore apposita sessione consiliare". Tuttavia, nessuna comunicazione in merito è tempestivamente pervenuta a questa Corte.

Per giunta, la relazione sulla verifica amministrativo - contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, che relativamente all'esercizio 2010 ha fatto riferimento ai dati provvisori rilevati dal sistema informativo alla data di effettuazione della verifica, ha rilevato, per il periodo 2006/2010, una serie di irregolarità.

Ulteriori rilievi, in gran parte coincidenti con i primi, sono stati altresì accertati nelle deliberazioni di questa Sezione nn. 606 e 607 del 29 novembre 2011, rispettivamente relative al rendiconto 2009 e al bilancio 2011.

Pertanto, il quadro generale dei rilievi emersi *illo tempore* allo stato degli atti è risultato di notevole gravità e compendiabile nelle seguenti irregolarità/criticità contabili e gestionali:

- anomalie nella gestione di cassa, con particolare riferimento all'irregolare contabilizzazione delle anticipazioni tra i servizi conto terzi, alla non corretta gestione delle entrate a specifica destinazione e al superamento del limite massimo di cui all'art. 222 del Tuel;
- l'omesso versamento di ritenute fiscali nei confronti dei dipendenti per euro 20.881.582,95;
- gravi irregolarità nella gestione dei residui, con particolare riguardo al mantenimento di partite attive non sorrette da reali ragioni di credito e a criticità della procedura di riaccertamento;
- rilevante esposizione debitoria verso società partecipate, i cui crediti sono stati parzialmente soddisfatti mediante illegittima imputazione in conto competenza di oneri propri degli esercizi precedenti;
- irregolarità nella gestione dei servizi conto terzi;
- esposizione di un risultato di amministrazione non veritiero;
- criticità nella gestione dell'indebitamento, con particolare riguardo al loro illegittimo utilizzo per spese non qualificabili come d'investimento;
- sottoscrizione di interest rate swap non conforme alla normativa pro tempore in vigore;
- l'elusione dei vincoli del patto di stabilità;
- mancato rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese per il personale;
- l'anomala quantificazione del fondo per il trattamento retributivo accessorio del personale dirigente e non;

- l'illegittima erogazione dei compensi accessori, dell'incentivo per la progettazione e di compensi aggiuntivi.

Pertanto, questa Corte, constatata la presenza di criticità/irregolarità sintomatiche di una situazione di squilibrio strutturale dell'ente potenzialmente in grado di provocarne il dissesto economico e finanziario, ha indicato al comune di Reggio Calabria, ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 168, della legge n.266/2005 e dell'art.6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, le seguenti misure correttive, da adottare entro i termini rispettivamente di 30 (misure nn. 1 e 2) e 90 giorni (misure n. 3 -lettere a-n):

- 1.approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio 2010, da trasmettere tempestivamente con tutti gli allegati obbligatori;
- 2.trasmettere il certificato concernente la dimostrazione della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto (D.M. Interno 8 marzo 2010) inviato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, alla Prefettura – UTG competente per territorio;
- 3.risolvere tutte le criticità emerse nella relazione del Servizio Ispettivo del MEF e nelle pronunzie di questa Corte (delibere n. 606 e 607 del 2011) relative rispettivamente al rendiconto 2009 e al bilancio 2011. In particolare occorre:
 - a. assicurare una corretta gestione di cassa, contabilizzando correttamente le anticipazioni di tesoreria e garantendo il rispetto del limite complessivo previsto dall'art. 222 del TUEL (computando a tal fine anche l'impiego per cassa di fondi vincolati);
 - b.assicurare il puntuale rispetto del disposto dell'articolo 196 del TUEL, con particolare riguardo al comma 3, a norma del quale "con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti";
 - c.provvedere a versare le ritenute fiscali dovute con riguardo ai dipendenti (omesse, al tempo, per euro 20.881.582,95);
 - d. accertare, insieme all'organo di revisione (che relazionerà autonomamente), la situazione attuale di cassa, la presenza di procedimenti esecutivi e monitori a carico dell'ente, l'esistenza di ritardi nel pagamento delle obbligazioni a carico dell'Ente e quindi la sussistenza degli estremi per la dichiarazione di dissesto finanziario;
 - e. accertare, insieme all'organo di revisione (che relazionerà autonomamente), la situazione debitoria verso le società partecipate;
 - f. scongiurare la verifica di perdite di esercizio delle partecipate, assicurando il puntuale e diligente esercizio dei diritti del socio-compartecipe;
 - g. verificare, con rigore e spirito di servizio verso la collettività, convenienza e legittimità della permanenza dell'Ente in ciascuna delle partecipate;

- h. assicurare la regolare contabilizzazione delle poste di bilancio relative ai servizi conto terzi;
- i. assicurare la veridicità del risultato di amministrazione;
- j. assicurare l'effettiva salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- k. assicurare una rigorosa gestione dell'indebitamento, evitandone l'impiego per spese non qualificabili come d'investimento;
- l. assicurare il rispetto del patto di stabilità, garantendo, in caso di sua violazione, la stretta osservanza delle misure sanzionatorie previste dalla legge. Si richiama, in proposito, il disposto del comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, a mente del quale *"agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui all'art. 7, commi 2 e seguenti del d.lgs. n. 149 del 2011"* (v. circolare n.5 del 14 febbraio 2012);
- m. verificare e riferire in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale, garantendo la stretta osservanza delle misure sanzionatorie previste dalla legge per l'ipotesi di violazione;
- n. garantire il rigoroso rispetto della disciplina in materia di trattamento retributivo, in ogni sua componente, assicurando il recupero di quanto illegittimamente erogato.

DIRITTO

A. PREMESSA

Nel quadro delle attuali e drammatiche contingenze di finanza pubblica, la legislazione statale di coordinamento è intervenuta, talora con incedere vorticoso e frammentario, secondo un disegno finalistico composito, nell'intento, *inter alia*, di calibrare incisive regole di responsabilità per i componenti degli organi politici e di controllo interno, assicurare una maggiore efficacia dei controlli della Corte dei conti e presidiare in maniera più puntuale il principio di veridicità dei sistemi di contabilità pubblica.

In tale ambito sistematico assume peculiare rilievo la disposizione recata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 149/2011, che assegna alla responsabilità concorrente della magistratura contabile, in sede di controllo, il potere-dovere di accertare l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario degli enti locali, così superando, nell'interesse della collettività amministrata e dei creditori, l'irragionevole (*mutatis mutandis*, giammai si è sostenuta l'opportunità di affidare la dichiarazione di fallimento alla esclusiva iniziativa dell'impresa) esclusiva competenza dei consigli comunali e provinciali, venutasi a determinare

(si vedano l'art. 247 del Tuel e le norme sulla competenza temporanea del prefetto) a seguito della soppressione dei Co.re.co¹.

In proposito, pare peraltro significativo evidenziare come, alla competenza concorrente della Corte dei conti (c.d. "assistita ovvero coattiva") in materia di accertamento dei presupposti del dissesto finanziario, il legislatore abbia altresì affiancato, nell'intento di innescare un virtuoso circuito responsabilizzante a tutela della collettività, la rigorosa previsione di fattispecie tipiche di responsabilità amministrativa e sanzionatoria in capo ai componenti degli organi politici e di revisione (normativa da ultimo modificata da d.l. n. 174/2012, in attesa di conversione in legge).

Orbene, la procedura di accertamento c.d. assistito dei presupposti del dissesto, secondo la lettera della norma e l'insegnamento della sezione Autonomie di questa Corte (delibere n. 2/2012), si articola secondo uno schema sostanzialmente trifasico che prende le mosse dalla ordinaria attività di controllo su bilanci e rendiconti degli enti locali, nell'ipotesi in cui emergano, anche a seguito (come nella specie) delle verifiche svolte dal ministero dell'economia ("ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"), "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario".

Al ricorrere di detta evenienza, la Corte dei conti, dunque, accerta con delibera l'esistenza delle menzionate irregolarità contabili, effettua una prima approssimata prognosi sull'esistenza dei presupposti della dichiarazione di dissesto finanziario e individua altresì le "necessarie misure correttive", assegnando all'ente un termine per il loro "adempimento" (è quanto nella specie già effettuato da questa Corte per il comune di Reggio Calabria con delibera n. 68/2012).

A questa prima delibera della magistratura contabile segue una seconda fase procedurale nella quale la Corte, scaduti i termini già assegnati, è chiamata a verificare l'eventuale "inadempimento" delle misure correttive dettate alla Ente.

Più in dettaglio, al termine di questa seconda scansione procedurale, la Corte può limitarsi ad una mera "presa d'atto dell'adozione delle misure correttive e conseguente riconduzione della situazione finanziaria dell'ente alla normalità", ovvero per converso accertare "l'inadempimento delle misure correttive indicate con la prima deliberazione" (così la menzionata delibera della sezione Autonomie n.2/2012) e trasmettere gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Nell'ipotesi in cui la Corte abbia accertato, con una seconda delibera, l'inadempimento delle misure correttive, si apre la terza fase procedurale, nell'ambito della quale la Sezione di

¹ In ordine cronologico: Art. 1, co. 2 e 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2002, n. 75; art. 1, co. 2 e 3, d.l. n. 80/2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 140/2004; art. 1, co. 1-bis, d.l. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° marzo 2005, n. 26; art. 15, co. 3, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216.

controllo, "entro 30 giorni" (così testualmente recita la norma) decorrenti dalla suddetta trasmissione degli atti al prefetto, accerta il sostanziale perdurare dell'inadempimento nonché la sussistenza dei presupposti contabili e normativi per la dichiarazione di dissesto ex art. 244 del Tuel ovvero, in alternativa, prende atto della sopravvenuta adozione delle misure correttive o, comunque, del venir meno delle condizioni di dissesto.

Alla delibera della magistratura contabile che accerti l'inadempimento e l'esistenza dei presupposti ex art. 244 del Tuel segue poi, secondo la trama dispositiva del menzionato articolo 6, la fase meramente esecutivo-amministrativa, affidata alle cure del Prefetto, che assegna al consiglio un termine di venti giorni per la dichiarazione del dissesto, scaduto infruttuosamente il quale, l'alto dirigente nomina un commissario *ad acta* per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Una puntuale enucleazione dei profili valutativi assegnati alla Corte dei conti nell'ambito dell'articolata procedura ex art. 6 del d.lgs. n.149/2011, impone all'interprete una adeguata ricostruzione dei presupposti giuscontabili della dichiarazione di dissesto.

I presupposti della dichiarazione di dissesto finanziario, in particolare, costituiscono riferimento fondamentale e immanente dell'intera procedura esaminata, materia di valutazione prognostica nella prima fase procedurale, criterio ausiliare di valutazione dell'inadempimento nell'ambito della seconda fase procedurale nonché oggetto di accertamento a chiusura della procedura giuscontabile.

Come noto, l'articolo 244 del Tuel ricollega la dichiarazione del dissesto finanziario al ricorrere di due presupposti, ciascuno dei quali da solo sufficiente, costituiti dalla c.d "incapacità funzionale" ("l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili"), ovvero da una situazione fattuale e pervasiva di illiquidità, *id est* l'esistenza in capo all'ente di debiti liquidi ed esigibili cui non possa validamente farsi fronte né con la delibera di riequilibrio di cui all'art. 193, d.lgs. n. 267/2000, né con quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, per le fattispecie ivi previste.

Peraltro, dottrina e giurisprudenza sottolineano come l'avverbio "validamente" rimandi alla necessità che le modalità di copertura e riequilibrio finanziario adottate siano evidentemente conformi a legge e che l'ente sia in grado di adempiere alle obbligazioni complessivamente considerate nei tempi contrattualmente o legislativamente previsti, mediante l'impiego degli usuali mezzi di pagamento (cfr. Corte dei conti, sez. di controllo Puglia, delibera n. 59/2010).

Pertanto, lo stato di dissesto non coincide con l'insolubilità patrimoniale ovvero con l'incapacità patrimoniale ad adempiere, data dall'impossibilità di soddisfare i terzi creditori con il patrimonio dell'ente. Ciò anche tenuto conto delle fondamentali peculiarità dell'istituto giuridico del dissesto finanziario rispetto alla procedura fallimentare, costituite per l'appunto dalla non estinguibilità dell'ente locale (e dunque dalla coesistenzialità della sua dotazione patrimoniale) oltre che dalla natura prevalentemente impositiva delle entrate.

Dalla stessa definizione normativa dei presupposti previsti dalla legge emerge altresì di tutta evidenza la natura vincolata (*ex multis*: Cds, sez. V, n. 143/2012) della dichiarazione di dissesto, oggi anche per questo presidiata dal potere-dovere della Corte dei conti ex art. 6 d.lgs. n.149/2011, in quanto *ex lege* conseguente ad un mero accertamento tecnico-discrezionale, condotto secondo norme e tecniche proprie della contabilità pubblica, avente ad oggetto la ricorrenza dei presupposti fattual-contabilistici previsti dal menzionato articolo 244 del Tuel.

Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 244 del Tuel, sul consiglio comunale (ovvero sugli organi straordinari eventualmente in carica) grava un preciso obbligo, presidiato dagli ordinari regimi di responsabilità, di dichiarazione del dissesto finanziario, pur (e anzi, *a fortiori*) in costanza di procedura di controllo ex art. 6 del d.lgs. n.149/2011 attivata dalla magistratura contabile.

Quanto ai profili ricostruttivi della situazione di dissesto finanziario, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nella relazione al Parlamento per il 2009 e 2010 (delibera 7/AUT/2011), ha ritenuto di poter enucleare alcuni suoi fattori eziologici ovvero sintomatici, quali gli squilibri nella gestione dei residui, il mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili, la crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, ingenti debiti fuori bilancio e la sopravvalutazione di entrate e la sottovalutazione di spese.

B) COMPLESSIVA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE E ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2 D.LGS N. 149/2011

Coerentemente con l'impostazione teorica seguita, si procede dunque alla verifica dell'adempimento delle misure consequenziali previste dalla delibera di questa Corte n. 68/2012, con particolare riguardo per quelle maggiormente significative in tema di presupposti previsti dall'articolo 244 del Tuel.

1. Approvazione del rendiconto.

Procedendo dunque, per successive approssimazioni, alla verifica dell'adempimento delle misure correttive prescritte da questa Corte con la menzionata delibera n. 68/2012, deve innanzitutto registrarsi l'avvenuta approvazione, da parte del comune di Reggio Calabria, del rendiconto 2010, con delibera consiliare n. 24 del 10 luglio 2012. Rimane peraltro di tutta evidenza la grave violazione del termine finale per l'approvazione del rendiconto, individuato dagli artt. 227 e 151 TUEL nel 30 aprile dell'anno successivo (e cioè del 2011).

Rimangono d'altra parte ferme, sul terreno sostanziale, le considerazioni già svolte da questa Corte in ordine alle refluenze del ritardo nell'approvazione del rendiconto 2010, e dunque dell'"emersione contabile" dell'ingente disavanzo di amministrazione maturato, sull'attendibilità del bilancio di previsione 2011 e della relativa delibera di salvaguardia (n. 18 del 21 ottobre 2011) degli equilibri di bilancio ex art. 193 del Tuel.

Come già evidenziato, da tale ritardo discende altresì *ex lege* la condizione, fino all'adempimento, di ente strutturalmente deficitario, con conseguente assoggettamento ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi (art. 243, comma 6 lett. b, TUEL; punto 18 principio contabile n.3 per gli enti locali) e l'impossibilità di contrarre nuovi mutui (art.203, comma 1 lett.a, d.lgs. 267/2000).

Anzi, dal rendiconto approvato emerge, *ex se* e al di là delle temporanee conseguenze del ritardo nell'approvazione del consuntivo 2010, la condizione di ente strutturalmente deficitario del comune di Reggio Calabria: infatti, dal prospetto relativo al calcolo dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. Int. del 24.09.2009 (SIRTEL – Sistema Informativo Rendicontazione Telematica), l'Ente presenta ben sette parametri negativi:

- 1.Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2.il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione dell'addizionale IRPEF, superiore al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi i valori dell'addizionale IRPEF;
- 3.l'ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
- 4.il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5.Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL);
- 6.Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
- 7.Esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

2. Copertura dei costi di servizi pubblici.

Quanto alla trasmissione del certificato concernente la "dimostrazione della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto (D.M. Interno 8 marzo 2010) inviato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, alla Prefettura – UTG competente per territorio", il comune di

Reggio Calabria ha formalmente adempiuto, sebbene con ritardo, alla prescrizione di questa Corte con nota indirizzata al competente ufficio territoriale del governo prot. n. 128919 del 28 agosto 2012, trasmessa a questa Corte con nota prot. n.130816 del 30 agosto 2012.

Peraltro, sul terreno sostanziale, l'organo di revisione, nel relazionare sul rendiconto 2010 (pag. 20), ha osservato che il comune non ha rispettato gli obblighi di copertura per i seguenti servizi ex art. 243, comma 2, del Tuel:

- acquedotto (79% a fronte del minimo dell'80%);
- nettezza urbana (50% a fronte del minimo del 70% ex art. 61 d.lgs. n. 507/1993).

Quanto ai servizi a domanda individuale, nel loro complesso l'obiettivo minimo di copertura (36%) risulta rispettato, anche se alcuni di essi (impianti sportivi,15%; mercati e fiere attrezzati,19%) hanno fatto registrare basse percentuali di copertura.

3. Disavanzo di amministrazione e sua copertura (misure 3i, 3j e 3n).

a) QUANTIFICAZIONE

Come già evidenziato, la relazione ispettiva condotta dal MEF dal 14 giugno all'8 luglio 2011 ha messo in luce un disavanzo occulto pari, al 31.12.2010, ad euro 169.050,295,00, frutto della sommatoria del risultato di gestione 2010 (euro + 2.795.209,00), del disavanzo di amministrazione occulto del 2009 (euro - 142.106.055,00), del maggior disavanzo 2010 ricostruito (euro - 25.609.663,00) e di anticipazioni non contabilizzate 2010 (euro - 4.129.786,00).

A sua volta, l'addendo costituito dal disavanzo occulto 2009 è costituito da aggi e rivalse REGES non contabilizzate (euro 33.983.307,95), residui attivi insussistenti al 31.12.2009 (euro 42.456.717,93), spese di competenza 2009 imputate al 2010 (euro 17.365.830,31), debiti verso il commissario per l'emergenza rifiuti non contabilizzati (euro 23.212.178,10), disavanzo derivante dall'irregolare utilizzo delle poste contabili relative ai servizi conto terzi (euro 26.331.553,96), per un totale di euro 143.349.588,25, ammontare cui va sottratto l'avanzo contabilizzato nel rendiconto 2009, pari a euro 1.243.533,00; si perviene così al suddetto importo complessivo di disavanzo di amministrazione 2009 sommerso di euro -142.106.055,00.

Per giunta, nella relazione degli ispettori del MEF, condotta su dati di preconsuntivo ma ad esercizio 2010 abbondantemente chiuso, si specifica che "Tale risultato negativo potrebbe rivelarsi non esaustivo, come già specificato in precedenza, in quanto l'ente dovrà verificare l'esistenza dei crediti IVA contabilizzati in bilancio alla voce "Recuperi e rimborsi vari" (cod. 353320) di € 9.171.379,35, dei crediti relativi ai tributi (ICI, TARSU e proventi dell'Acquedotto comunale) gestiti da Equitalia per circa € 27 milioni e degli altri tributi minori".

Per contro, dalla delibera consiliare (n. 24 del 10 luglio 2012) di approvazione del rendiconto 2010 risulta un disavanzo di amministrazione di "euro 140.955.984,76, che viene ulteriormente a ridursi ad euro 118.462.284,82 per effetto dell'accertamento di euro

22.493.699,94 da recuperare a seguito della rilevata indebita corresponsione al personale dipendente”.

In ordine alle ragioni per le quali l’ammontare del disavanzo rilevato dagli ispettori MEF sia stato così ridimensionato, la medesima delibera (punto n.6) specifica che sarebbe da ricondurre agli esiti dell’attività (prefigurata, per il vero, anche in sede di relazione MEF) di riaccertamento dei residui passivi (“per effetto del riaccertamento dei residui passivi al 31.12.2010”).

Tuttavia, non risulta pervenuta la delibera di riaccertamento con le motivazioni della cancellazione dei residui passivi.

Peraltro, dalla delibera di giunta di proposta al consiglio comunale di approvazione del rendiconto 2010 (pag.3) e dalla comunicazione prot. n. 144193 del 27 settembre 2012 (pag. 24) risulta che gli esiti di detto riaccertamento dei residui ex art. 228 del Tuel sarebbero compendiabili nella eliminazione di residui attivi per euro 135.961.000,42 e di residui passivi per euro 67.580.638,90.

In merito, si osserva come dagli atti inviati non si evincano con chiarezza le modalità di conciliazione dei dati sul disavanzo riscontrati dal MEF e quelli riportati sulla delibera di approvazione del rendiconto.

b) COPERTURA DEL DISAVANZO

Ad ogni modo, quanto al credito di euro 22.493.699,94 “da recuperare a seguito della rilevata indebita corresponsione al personale dipendente”, che farebbe scendere il disavanzo di amministrazione riconosciuto dal comune da euro 140.955.984,76 a euro 118.462.284,82, si evidenzia innanzitutto che l’entrata medesima è stata direttamente iscritta tra i residui attivi (cod. 3053320) ad esercizio scaduto (non risulta infatti tra gli accertamenti nè agli atti della relazione ministeriale condotta nel 2011, dunque ad esercizio 2010 chiuso) e in assenza di previsione nel bilancio preventivo 2010 (e sue variazioni).

Ma al di là del dato tecnico-contabile e sul terreno più strettamente sostanziale e della copertura del disavanzo *in parte qua*, si osserva che il comune, nella delibera di giunta n.183 del 20 giugno 2012 (pag. 4) e soprattutto nella delibera di giunta n. 236 dell’1 agosto 2012 (punti 2.3 e 2.4 del dispositivo), dopo aver dato atto che la relazione degli ispettori MEF ha rilevato varie criticità consistenti nell’“irregolare quantificazione del fondo per il trattamento retributivo accessorio del personale (dirigente e non), nonché nell’illegittima erogazione di compensi accessori, di incentivi per la progettazione, compensi aggiuntivi, e di altre somme”, ha fornito indirizzo al segretario generale “di avviare le procedure di legge per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, relativamente agli istituti per i quali è ritenuta la fondatezza delle osservazioni ministeriali, ovvero di formulare la proposta di controdeduzione alla RGS per gli altri istituti in relazione ai quali si ritengano sussistenti in fatto e in diritto elementi che possano confutare le conclusioni ministeriali”.

Più in dettaglio, nella delibera di consiglio comunale n. 39 del 20 settembre 2012, richiamata la tesi interpretativa (sostenuta mediante *relatio* agli orientamenti ARAN n. 499-5M2 e 499-5M3)

secondo la quale, in caso di ritenuta nullità di clausole di contrattazione decentrata, la parte pubblica potrebbe soltanto invitare la rappresentanza sindacale a rinegoziare la pattuizione ovvero rivolgersi al giudice ordinario per l'accertamento dell'invalidità ma non agire unilateralmente in autotutela sul negozio, per un verso si è dato mandato (delibera di giunta n. 236 del 1 agosto 2012 e atto sindacale n. 985/staff del 17.09.2012 di conferimento dell'incarico a difensore di fiducia) di avviare l'azione giudiziale di accertamento della nullità dinanzi al giudice ordinario, e nel contempo, per "gli altri rilievi" (segnatamente: l'illegittima corresponsione di somme) si è riferito che sono state avviate "le procedure per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, relativamente agli istituti per i quali è ritenuta la fondatezza delle osservazioni ministeriali (non viene chiarito a quanto ammontano le relative somme, n.d.r.), ovvero per formulare la proposta di controdeduzioni alla RGS per gli altri istituti in relazione ai quali si ritengono sussistenti in fatto e in diritto elementi che possano confutare le conclusioni ministeriali" (in questi termini la nota del segretario generale datata 13 novembre 2012).

In sintesi, dunque, la copertura di questa ulteriore porzione di disavanzo di amministrazione pari ad euro 22.493.699,94 è stata in concreto "assicurata" mediante la diretta iscrizione postuma (a bilancio chiuso) tra i residui attivi di entrate da recuperi di somme indebitamente corrisposte a dipendenti, non iscritte nel bilancio di previsione (e sue variazioni) né accertate in c/competenza, poste attive la cui concreta titolarità viene in parte (non quantificata) contestata dallo stesso comune e il cui concreto recupero, per altra porzione, risulta condizionato, nell'an e nel quando, all'esito di un processo civile, il cui promovimento comporta nell'immediato oneri (contributo unificato, spese per il legale) a carico dell'ente.

Si richiama in merito innanzitutto il disposto dell'articolo 189 del Tuel, espressione peraltro di un principio generale della contabilità pubblica, a norma del quale "costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio".

E ancora, il disposto dell'art. 179, comma 2, del Tuel, a norma del quale "l'accertamento delle entrate avvieneper le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici".

Inoltre, in tema, tenuto conto della durata media del contenzioso civile e della situazione debitoria e di cassa del comune, si segnalano il principio della proiezione massima triennale degli strumenti di copertura dei disavanzi di amministrazione (art. 193, comma 3 del Tuel) e l'obbligo di provvedere all'immediata copertura e pagamento dei debiti fuori bilancio, fatta salva l'eventuale predisposizione di un piano di rateizzazione della durata massima di un triennio, che tuttavia necessita del consenso dei creditori (art. 194, comma 2 del Tuel).

Si da comunque atto che l'ente ha sospeso *pro futuro* l'erogazione di indennità accessorie e ha inviato al personale interessato atti interruttivi della prescrizione del credito restitutorio.

Quanto alla copertura della rimanente parte di disavanzo di amministrazione, pari a euro - 118. 462.284,82, nella delibera consiliare n. 39 del 20 settembre 2012 si legge innanzitutto che detto importo deve intendersi ridimensionato al 31.12.2011 ad euro - 107.927.658,08,

per effetto dell'avanzo della gestione di competenza 2011 pari a euro 9.609.443,94 (dato contenuto nel rendiconto 2011, approvato con delibera consiliare n. 36 del 31 agosto 2012).

Tuttavia, la già menzionata delibera di adozione di misure consequenziali non assicura alcuna effettiva copertura del disavanzo 2010 (o 2011), in quanto si limita a riferire che "la sistemazione dell'avanzo così riaccertato non potrà che avvenire con l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2012-2014, il cui termine è stato da ultimo differito, per il competente decreto ministeriale, al 31 ottobre p.v."

Risulta dunque *per tabulas* l'inadempimento del comune di Reggio Calabria all'obbligo giuridico di adempiere alla fondamentale misura, prescritta da questa Corte in quanto prevista direttamente dalla legislazione statale (artt. 165, comma 11, 188, 193, 194 Tuel), di assicurare immediata e adeguata copertura all'ingente disavanzo di amministrazione evidenziato dall'ispezione MEF e quindi riportato nel rendiconto 2010 tardivamente approvato.

In proposito, giova soltanto ribadire che il comune di Reggio Calabria avrebbe dovuto assolvere a detto obbligo giuridico fin dall'approvazione del bilancio di previsione 2011 nonchè successivamente attraverso una (il più possibile tempestiva) delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del Tuel, essendo l'esigenza del mantenimento degli equilibri strutturale e immanente al sistema stesso di contabilità finanziaria propria degli enti locali, senza che dunque possa ritenersi consentito attendere, a tal fine, lo scadere del termine ultimo (per giunta prorogato) di approvazione del bilancio 2012 (del quale il bilancio pluriennale costituisce un allegato).

Si evidenzia altresì il disposto dell'art. 191, comma 5 del Tuel, a norma del quale agli enti locali che ...indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi".

Infine, si richiama il principio contabile n. 2, punti nn. 93,94 e 95, per gli enti locali.

Il principio richiamato prevede, in sintesi, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, imponga agli enti, in presenza dei presupposti di cui all'art.194, di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente. La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori (punto n.93). I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti (punto n.94). Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio, l'ufficio

competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il funzionario e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo. Nel caso di pagamenti effettuati direttamente dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive, l'ente deve immediatamente provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto (punto n.95).

Fermo rimanendo quanto sopra, si dà atto che il comune, come riferito nella delibera consiliare n. 39 del 20 settembre 2012, ha "avviato un'attività di ricognizione delle possibili fonti finanziarie suscettibili di essere iscritte quali veridiche risorse del redigendo bilancio pluriennale 2012-2014", individuando le fonti di finanziamento di seguito compendiate:

Fonti di finanziamento per il ripiano del disavanzo triennio 2012-2014			
N.	Risorse	Titolo	Previsione
1	Dismissione patrimonio edilizio – bando ottobre 2011	D e t e r m . n . 1 3 / I d e l 23.08.2011	25.610.221,98
2	Dismissione patrimonio edilizio – bando giugno 2012	Determ. n.22 del 17/04/2012	8.706.818,14
3	Dismissione hotel Miramare	Delib. G.c. 517/2009	15.205.037,00
4	Dismissione centro mercatale Girasole	Delib. C.c. 12/2009	4.000.000,00
5	Dismissione complesso industriale Italcitrus - Catona	Sati spa	2.335.000,00
6	Accertamento oneri su condoni edilizi	Elenchi sett. Urbanist.	21.094.000,00
7	Accertamento oneri su permessi a costruire già rilasciati	Elenchi sett. Urbanist.	9.044.218,00
8	Dismissione patrimonio edilizio – bando entro dicembre 2012	Da bandire	15.033.620,00
9	Operazioni di cessione di alloggi invenduti (pari al 50% dell'invenduto)	Previsto per novembre 2013	8.293.299,00
Totale			109.323.593,12

Nel merito, con riserva di ogni futura ed eventuale valutazione di fondatezza e attendibilità (se e quando il comune presenterà provvedimenti di effettiva copertura del disavanzo di amministrazione), si ritiene utile osservare come, già *prima facie*, buona parte delle fonti di finanziamento prefigurate dal comune non possano *de iure* costituire valida copertura del disavanzo di amministrazione.

Infatti, come peraltro anche riportato nella relazione della commissione di accesso al comune di Reggio Calabria ex art. 143 del Tuel (pag.57), gli *assets* immobiliari di proprietà del comune di Reggio Calabria, "unica via concretamente percorribile per ripianare il grave disavanzo di amministrazione....e per affrontare, quantomeno in termini di cassa, le quotidiane esigenze di liquidità", sono costituiti, per la gran parte, da alloggi di edilizia residenziale pubblica, "soggetti a destinazione vincolata per espressa previsione normativa".

Tale dato giuridico-fattuale (*rectius*: la tipologia di immobili) risulta peraltro testualmente confermato dalla stessa delibera consiliare n. 39/2012, in sede di illustrazione delle voci della tabella già riportata nn. 1, 2, 8 e 9 (per un totale di previsioni di entrata a copertura del disavanzo pari a euro 57.643.659,12).

Più in particolare, in materia di dismissione di immobili di edilizia economica e popolare, vige, come noto, il principio generale (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, n. 94/2011; Cons. Stato Sez. II, 8 maggio 1996, n. 931) previsto dall'articolo, 1 comma 5, della legge n. 560/1993, secondo cui "L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore", con conseguente vincolo di destinazione delle somme eventualmente introitate dagli enti cedenti (si veda l'art. 1, commi 13 e 14, della suddetta legge).

Detto vincolo finalistico risulta peraltro espressamente ribadito dalla stessa legislazione regionale, anche calabrese (l.r. n. 32/1996 e ss. mm., con particolare riguardo all'art. 59 ter, richiamato da bandi comunali di vendita); ciò in quanto le disposizioni in questione costituiscono momento realizzativo delle più generali politiche di edilizia residenziale pubblica, finalizzate alla concretizzazione dei principi costituzionali della funzione sociale e della massima accessibilità della proprietà privata (art. 42, comma 2, della Costituzione), mediante garanzia del diritto all'abitazione a prezzi accessibili anche per i meno abbienti (in tal senso, Sez. reg. conti per il Veneto, del. n. 98/2008/PAR in data 4 giugno 2009).

Orbene, nella specie, in disparte il necessario riscontro degli atti di pianificazione delle dismissioni, del rispetto dei limiti massimi di dismissione e delle modalità di quantificazione del valore di vendita e quindi delle conseguenti previsioni di entrata, dalla documentazione inviata non sembrano emergere le ragioni giuridiche che consentirebbero al comune di destinare "liberamente" le risorse derivanti dalle ipotizzate dismissioni a copertura del disavanzo di amministrazione.

A ciò si aggiunga, sul terreno dell'attendibilità della previsione di entrata, che dalla relazione prefettizia di accesso ex art. 143 del Tuel (pagg. 58 e ss.) emergono criticità nella dismissione e gestione di detti immobili (per i quali in non pochi casi non risultano versati persino i modesti

canoni di locazione, per un importo totale pari, secondo quanto da ultimo riferito nella nota del segretario generale del 13 novembre 2012, ad euro 1.057.686,67, a fronte di un riscosso di euro 337.073,66) confermate anche dal comune (nelle controdeduzione alla commissione di accesso, nella delibera consiliare n. 39/2012) e da precedenti tentativi di vendita in parte non andati a buon fine.

Parimenti, anche per le previsioni di entrata contrassegnate dai numeri 3, 4 e 5 della tabella, derivanti da prefigurate vendite di immobili non appartenenti al patrimonio residenziale pubblico, risultano già esperite procedure di vendita andate deserte.

Infine, anche con riferimento alla previsione di entrate da accertamento oneri su condoni edilizi, si osserva come l'ammontare degli introiti previsti (euro 21.094.000,00) sia stato determinato (nonostante la normativa in materia non sia certo recente, tale da impedire una puntuale, anzi continua, ricognizione) sostanzialmente mediante dati medi estrapolati da un campione di 3.000 pratiche "per un valore facciale di euro 3.543.868,26".

4. LA SITUAZIONE DI CASSA (misure 3a, 3b)

a) SALDO DI CASSA, ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E UTILIZZO PER CASSA DI FONDI VINCOLATI

L'ente, come rilevato anche dalla commissione di accesso ex art. 143 del Tuel e dall'ispezione MEF, fa registrare, ormai da anni, una profonda crisi di liquidità, caratterizzata da costante e ponderoso ricorso ad anticipazioni di tesoreria, dal continuo impiego (e per importi imprecisati) per cassa di fondi vincolati e dalla pendenza di azioni esecutive da parte dei creditori.

Al fine di meglio illustrare la situazione giuridico-contabile venutasi a determinare, occorre accennare brevemente alla disciplina vigente in materia di anticipazioni di tesoreria e di impiego per cassa di fondi vincolati.

Come noto, l'anticipazione di tesoreria, disciplinata dall'articolo 222 del Tuel, è un istituto giuridico funzionale esclusivamente a consentire di fronteggiare lo sfasamento temporale potenzialmente verificabile tra flussi di spesa e di entrata; pertanto, l'impiego reiterato o costante di anticipazioni, così come la loro mancata restituzione a fine esercizio, costituiscono indici sintomatici di grave squilibrio finanziario, comportano oneri elevati per interessi e sostanzialmente tramutano l'anticipazione in uno strumento di debito a medio termine, conseguentemente soggetto ai vincoli di impiego tipici delle forme di indebitamento (art. 119 Cost: divieto di finanziamento di spese correnti).

Coerentemente con la natura giuridica dell'istituto, l'articolo 222 del Tuel, oltre a prevedere la necessità di una delibera di giunta e di una richiesta al tesoriere, contempla espressamente anche un limite quantitativo per le anticipazioni di cassa, individuato nei "tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedenteafferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio".

Il medesimo limite quantitativo viene previsto dalla legge (art. 195 comma 1, del tuel) anche per l'ulteriore strumento di provvista di liquidità a breve termine, costituito dall'impiego per

cassa di fondi aventi specifica destinazione, con la puntuale specificazione secondo cui il ricorso a questo strumento "vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria"; in sostanza, dunque, il limite quantitativo deve intendersi come riferito alla sommatoria delle somme reperite mediante anticipazioni di tesoreria e di quelle derivanti da fondi vincolati.

Il medesimo articolo 195 precisa altresì che l'utilizzo per cassa di fondi vincolati "presuppone l'adozione della delibera di giunta relativa all'anticipazione" e soprattutto impone un obbligo di tempestiva ricostituzione del vincolo sulle somme temporaneamente distratte (art. 195, comma 3: "con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti").

a. SITUAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA

Sulla scorta di quanto riferito dalle menzionate relazioni tecniche nonché di quanto trasmesso dall'ente e dall'organo di revisione (prot. in arrivo n. 5271 del 17/10/2012), emerge, da parte del comune di Reggio Calabria, un'utilizzazione consolidata, sistematica e sostanzialmente permanente di anticipazioni di tesoreria.

Si riportano di seguito gli importi delle anticipazioni utilizzati e non restituiti a fine esercizio, fino al 31.12 2010, con i relativi oneri per interessi.

ANNO	ANTICIPAZIONI NON RESTITUITE AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI PER INTERESSI SU INTERVENTO 1010306
2007	23.076.833,88	40.000,00
2008	35.241.174,31	20.000,00
2009	36.345.742,24	20.000,00
2010	40.475.528,23	300.000,00

La relazione MEF ha peraltro accertato (pag. 41) che ulteriori oneri per interessi da anticipazioni di tesoreria sono stati pagati dal comune con irregolare contabilizzazione tra le partite di giro (Titolo IV, spese per conto di terzi cod. 4000005 - capitolo 19030).

Per giunta, la medesima relazione ha accertato l'irregolare medesima contabilizzazione, piuttosto che nel titolo III delle uscite (spesa per rimborso prestiti, cod. 3010301), anche del rimborso delle anticipazioni.

Peraltro, secondo quanto riferito dall'organo di revisione, anche nel 2011 "l'ente è costantemente ai limiti dell'anticipazione utilizzando ripetutamente la stessa, entro i limiti, per un importo di euro 43.770.431,00con la presenza di pignoramenti; tale situazione si protrae già da diversi anni... e a tal proposito il collegio ha ripetutamente richiesto all'ente di adottare un programma finanziario contenete azioni mirate per un graduale rientro della scopertura".

Il comune, a comprova dell'assunzione di misure consequenziali ha, con delibera di consiglio n. 39/2012 (pag. 6) formulato "atto di indirizzo al competente dirigente affinché ponga in essere

quanto necessario per l'effettuazione di un costante e continuo monitoraggio sulla gestione della cassa comunale e del tesoriere volto ad assicurare la riduzione progressiva del ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel e comunque, nel caso di utilizzo della medesima ad assicurare una corretta gestione di cassa contabilizzando correttamente le anticipazioni di tesoreria e garantendo il rispetto del limite previsto dall'art. 222 del TUEL, anche computando a tal fine l'impiego per cassa di fondi vincolati".

Inoltre, nella medesima delibera consiliare, pur confermando i dati già riportati, il comune, a comprova delle iniziative già assunte, ha riferito come, alla data del 16 agosto 2012, "l'importo di anticipazione impiegato" risulta "pari a euro 26.965.343,30, di cui solo 20.353.344,02 riconducibili ad effettivi utilizzi, considerato che euro 6.611.999,28 sono corrispondenti alla quota parte di anticipazione che viene vincolata a titolo di garanzia delle somme aventi specifica destinazione".

In proposito, tuttavia, ferma rimanendo comunque la gravità della situazione riscontrata (anche tenuto conto di quanto si dirà in tema di impiego per cassa di fondi vincolati), si evidenzia che, secondo quanto comunicato dall'organo di revisione, documentato da una stampa del riepilogo di cassa, alla data del 3 ottobre 2012 risultano accordate anticipazioni di cassa per euro 52.805.755,24, e un utilizzo anticipi per euro 39.073.094,47.

Inoltre, l'organo di revisione ha riferito che il comune di Reggio Calabria, con delibera di giunta comunale n. 259 del 7 settembre 2012, "ha proceduto a rideterminare, e quindi, richiedere all'istituto tesoriere l'aumento dell'anticipazione di tesoreria da euro 43.770.431,91 a euro 47.870.446,04".

b. L'impiego per cassa di fondi vincolati

La relazione ispettiva del MEF, a seguito di una verifica a campione di reversali e mandati, ha rilevato (pag. 41) come "il riferimento alla gestione della cassa libera o vincolata sia palesemente errato, comportando l'alterazione del saldo relativo alle giacenze di cassa vincolate tenuto dal tesoriere".

Si è pertanto riscontrata assoluta incertezza innanzitutto in ordine alla stessa quantificazione delle somme vincolate da restituire, con conseguente palese violazione dell'obbligo di tempestivo reintegro disposto dal menzionato articolo 195, comma 3, del Tuel.

Si fa altresì presente che nell'ambito della contabilità delle somme vincolate avrebbero dovuto confluire anche le entrate già riscosse dall'ente per la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che, secondo quanto si apprende dalla delibera consiliare n. 39/2012, ammontano ad euro 5.516.580,17.

Inoltre, sulla base dell'incrocio dei dati relativi alle anticipazioni di cassa e delle verifiche in tema di destinazione per cassa di somme vincolate (e nonostante la necessitata parzialità di detti riscontri), la relazione MEF ha accertato (pag. 45) la sistematica violazione, fin dal 2007, del limite massimo previsto dall'articolo 222 del Tuel ("arrivando ad utilizzare nell'anno 2010 un'anticipazione più che doppia rispetto a quella consentita").

In merito alle misure correttive, l'ente ha riferito (pag. 8 della delibera consiliare n.39/2012) di aver posto in essere iniziative finalizzate sostanzialmente a recuperare risorse libere finalizzate a consentire il reintegro delle somme vincolate, quali un accordo con la REGES funzionale all'efficientamento della riscossione, ha richiamato le iniziative, già descritte, di vendita immobiliare, ha riferito (ma non documentato) di iniziative novative, transattive e di rateizzazione del debito, peraltro adottate precedentemente alla delibera n. 68/2012 di questa Corte.

Tuttavia, l'organo di revisione, nella relazione dell'8 ottobre 2012 (prot. in entrata n.5271 del 17 ottobre 2012), oltre ai dati già rilevati in ordine all'entità delle anticipazioni di cassa, ha riferito che il tesoriere (pag. 5), nonostante specifica richiesta, "non ha fornito la scheda di evidenza delle somme a specifica destinazione", attestando (pag. 7) "l'assenza della ricostituzione delle somme a specifica destinazione".

5. SITUAZIONE DEBITORIA, RITARDI NEI PAGAMENTI, PROCEDIMENTI ESECUTIVI (misura 3D)

I dati relativi al rendiconto 2010 evidenziano la presenza di residui passivi (debiti) per un ammontare di euro 679.244.753,17.

In particolare, si rileva la presenza di partite residuali risalenti ad esercizi precedenti il 2006, relative ai titoli I (euro 7.403.818,11), II (euro 273.606.541,41) e IV (euro 2.182.599,31).

I soli residui passivi di parte corrente, ammontano, a fine 2010, ad euro 158.293.619,83.

La situazione anzidetta è confermata dal parametro negativo di deficitarietà, atteso che l'ammontare del volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I è superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

La consistenza e l'anzianità dei residui passivi di parte corrente e di parte capitale, evidenzia una condizione di ritardo nei pagamenti e nella realizzazione di investimenti.

In merito, occorre rilevare la necessità che l'ente abbia contezza, per ciascun debito (anche fuori bilancio da riconoscere), delle scadenze adempitive previste, tenuto conto della normativa vigente in materia di termini di pagamento e di relativi oneri per interessi (d.lgs. n. 231/2002; si veda altresì il d.lgs. di recepimento della direttiva europea n. 7/2011, in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) nonché della giurisprudenza consolidata in materia (*ex multis*: cds, sez. V, sent. N. 469/2010).

In merito, è altresì emerso che l'Ente, per l'anno 2010, non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 9 del d.l. n. 78 dell'1 luglio 2009, in ordine alle misure organizzative riguardanti la tempestività dei pagamenti.

Si richiama la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 15 dicembre 2010, sottolineando nel contempo l'importanza e l'imprescindibilità di siffatto adempimento per la corretta ed efficace sostenibilità del debito da parte dell'Ente. Com'è noto, infatti, la normativa in oggetto è finalizzata ad ottimizzare le risorse a disposizione e, quindi, a prevenire il formarsi (ovvero il perpetuarsi) di nuove situazioni debitorie, nonché ad eliminare le passività

pregresse, talora anche molto remote e suscettibili di produrre ulteriori oneri per spese di giudizio, interessi e quant'altro. A tal fine, è previsto che ciascun funzionario, prima di adottare provvedimenti comportanti spese per l'Amministrazione, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. L'inosservanza di siffatta procedura comporta responsabilità disciplinari ed amministrativo-contabili per il soggetto agente.

Dall'esame del rendiconto 2010 è risultata altresì grave la situazione dei debiti fuori bilancio, in quanto l'ente, nel corso dell'esercizio 2010, ha provveduto al loro riconoscimento e finanziamento per euro 3.307.213,00, di cui euro 836.118,00 riconducibili alla lett.a) ed euro €.2.201.095,00 alla lett. e) dell.art. 194 del TUEL.

L'ammontare dei debiti assunti in assenza di impegno di spesa denota la ricorrente violazione della normativa vigente in materia di procedimento di spesa (art. 191 Tuel).

Peraltro, in sede di esame del rendiconto, l'Organo di revisione ha comunicato che, al 31.12.2010, risultavano ancora debiti in corso di riconoscimento per ulteriori euro 15.604.338,93, in ordine ai quali non erano state indicate le fonti di finanziamento.

In merito, si richiama altresì il disposto dell'articolo 191, comma 5, del Tuel, già riportato in tema di disavanzo di amministrazione.

Inoltre, pare utile menzionare quanto previsto dal principio contabile per gli enti locali n.2, punto 93, secondo cui "La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUELobbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia. La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori".

La rilevante esposizione debitoria fuori bilancio ha determinato un valore negativo del corrispondente parametro obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario. Infatti, la consistenza dei debiti fuori bilancio formatasi nel corso dell'esercizio è superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti e tale soglia risulta superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.

Inoltre, dalla relazione dell'organo di revisione (pag.7), nonché dalla relazione tecnica della Giunta comunale (pag. 7), emergono, con riferimento al rendiconto 2010, pagamenti effettuati forzatamente dal tesoriere (euro 734.906,60 secondo l'organo di revisione, euro 1.734.906,60 secondo la delibera di giunta), che, alla data del 20 giugno 2012, risultavano ancora da regolarizzare.

In materia, si richiama quanto previsto dal principio contabile per gli enti locali n.2, punto 95, secondo cui "nel caso di pagamenti effettuati direttamente dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive, l'ente deve immediatamente provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto".

In tema, il comune, nella già menzionata delibera consiliare n. 39/2012 e nella nota prot. 162291 del 31.10.2012 (prot. in arrivo n. 5508 del 2/11/2012), ha riconosciuto che "negli ultimi mesi dell'anno 2011 e nell'anno 2012 vi sono stati ritardi nell'adempimento di alcune obbligazioni assunte dal Comune" e ha sostenuto che "l'andamento irregolare di parte di detti pagamenti è particolarmente da attribuire alle rimesse in favore del Comune che purtroppo soffrono anch'esse di ritardi, provocando un effetto a catena".

Nel contempo, il comune ha richiamato le già segnalate iniziative novative, transattive e di rateizzazione del debito, peraltro adottate precedentemente alla delibera n. 68/2012 di questa Corte.

Inoltre, l'ente ha riferito che, con delibera di giunta n. 3 del 20/1/2012, si è provveduto a modificare il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, prevedendo, tra l'altro, la "concentrazione in capo al Responsabile del Servizio Finanziario dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184 del TUEL e l'attribuzione allo Stesso della competenza all' emissione ed alla sottoscrizione del successivo e conseguente ordinativo di pagamento, al fine di poter garantire la cura del coordinamento del monitoraggio dei vincoli di Finanza pubblica e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sulla tempestività dei pagamenti."

Nonostante ciò, L'organo di revisione, nella già menzionata nota dell'8 ottobre 2012, ha comunicato "il progressivo aumento dei residui passivi del titolo I, che si incrementano da euro 158.293.619,83, al 31/12/2010, ad euro 206.770.691,83, con un aumento della massa debitoria pari a euro 48.477.072,00, evidenziando un'altrettanta progressiva carenza di liquidità. Inoltre, il mantenimento in bilancio di elevata mole di residui attivi Titolo I e III, che da euro 175.175.312,08 passano ad euro 231.210.430,35, con una differenza di euro 56.035.118,27, rappresenta l'effettiva difficoltà della situazione finanziaria dell'ente, nella riscossione dei propri tributi".

E ancora, a seguito di puntuale richiesta dell'organo di revisione finalizzata ad acquisire un elenco dei debiti dell'ente comprensivo degli estremi del creditore, natura del debito, importo, scadenza dei pagamenti ed eventuali rateizzazioni, l'ente ha fornito (secondo quanto si legge nella già menzionata nota dei revisori) "tre stampe riferite agli esercizi 2010, 2011 e 2012, contenente un elenco di creditori con evidenti incongruenze (incompletezza dei dati riportati nell'elenco con il totale degli impegni Titolo I dei residui passivi); e un elenco contenente piani di rateizzazione per un importo totale di euro 43.992.997,59 ed un altro, del settore avvocatura civica per un totale di euro 7.165.147,41.

In aggiunta all'incertezza in ordine alla scadenza di ciascun debito del comune, si rileva che l'ente medesimo ha riferito che:

- al comune sono stati notificati n.165 decreti ingiuntivi per complessivi euro 19.890.993,12, in buona parte (non specificata dall'ente) ricompresi tra i residui passivi (ed evidentemente non pagati). Relativamente ad alcuni di essi, il comune ha riferito che sussistono delle opposizioni in corso;

- sussistono inoltre, a carico del comune, pignoramenti mobiliari presso terzi per euro 1.181.553,34 e pignoramenti mobiliari presso il debitore per euro 2.562.344,11. Anche in relazione ad alcuni (non è stato specificato quali e per quale importo) di detti procedimenti, il comune ha riferito esser pendenti contestazioni giudiziarie e che sarebbero state effettuate transazioni (per importi non specificati)

Dal canto suo, l'organo di revisione ha comunicato che il dirigente dell'avvocatura civica, con nota n. 130353 del 30/08/2012, ha comunicato dati analoghi.

In particolare, premesso che, secondo quanto riferito dalla commissione ex art. 143 del Tuel (pag. 75), il comune affida la rappresentanza e la difesa in giudizio ad avvocati esterni, l'avvocatura comunale, dopo aver precisato, quanto allo stato del contenzioso in essere, che il software utilizzato "non consente di estrapolare le cause definite da quelle pendenti", ha fornito i seguenti dati relativi al 2012 sui procedimenti esecutivi e monitori:

- "elenco di n. 165 decreti ingiuntivi per un totale di euro 19.890.993,12;
- elenco di n.4 pignoramenti immobiliari e n.2 pignoramenti quote REGES;
- elenco di n.331 pignoramenti mobiliari presso terzi, per un totale di euro 1.811.553,34;
- elenco di n.409 pignoramenti mobiliari presso il debitore per un totale di euro 2.562.344,11,

per un totale complessivo di euro 24.264.890,57, che vanno riconosciuti come debiti fuori bilancio ex art. 194 d. lgs. 267/2000, previa verifica da parte dei dirigenti" (così testualmente l'organo di revisione).

Emerge dunque ulteriormente, al di là della puntuale quantificazione dell'ammontare dei debiti fuori bilancio e dell'indeterminatezza (per quanto acquisito da questa Corte) delle scadenze dei debiti previsti in bilancio, la gravità della situazione finanziaria del comune, le cui casse, pur stabilmente alimentate dall'utilizzo di fondi vincolati e di anticipazioni di tesoreria, sono oggetto di ben 911 procedimenti esecutivi e monitori, per un importo di euro 24.264.890,57, con conseguenti danni per l'erario (spese processuali, interessi, etc..).

DEBITI CONSEGUENTI AD OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE FISCALI (misura 3c).

Occorre premettere che la relazione ispettiva MEF (pag. 47) ha accertato l'omesso versamento all'erario delle somme trattenute al personale dipendente a titolo di Irpef per un importo di euro 20.881.582,95 (residui passivi del titolo IV della spesa, categoria 2).

In tema, l'ente ha riferito di aver proposto ricorso per l'annullamento delle cartelle di pagamento notificate al comune.

Nel contempo il comune ha concordato con Equitalia spa la dilazione in 72 rate dei pagamenti dei suddetti importi.

Inoltre, per il 2011 l'organo di revisione ha accertato il regolare versamento da parte del comune delle ritenute previdenziali ed erariali.

DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE (misura 3e)

In tema sembra opportuno articolare l'analisi per ciascuna partecipata.

a. ATAM spa

Secondo quanto comunicato dall'organo di revisione, la società ha accertato, alla data del 31.12.2011, un credito verso l'ente di euro 2.271.114,20 e un debito verso il comune di euro 2.434.181,07.

In ordine ai debiti del comune verso la società, tuttavia, risulta un totale impegnato pari a soli euro 858.807,94, mentre sul rimanente importo di euro 1.412.306,12 "sono in corso accertamenti... per la verifica dell'effettiva tenutezza, e nel caso si dovesse confermare la differenza, bisogna attivare la procedura di riconoscimento e copertura di debiti fuori bilancio".

L'ente ha riferito l'intenzione di procedere a compensazioni.

b. LEONIA spa

Secondo quanto comunicato dall'organo di revisione, la società ha accertato, alla data del 31.12.2011, un credito verso l'ente di euro 20.479.757,89.

In proposito, risultano impegni nella contabilità del comune per soli euro 15.490.447,77, mentre sul rimanente importo di euro 5.008.310,12 "sono in corso accertamenti... a titolo di penalità e contestazioni, per la verifica dell'effettiva tenutezza, e nel caso si dovesse confermare la differenza, bisogna attivare la procedura di riconoscimento e copertura di debiti fuori bilancio".

Più in dettaglio, il comune ha riferito di aver formalmente contestato l'importo di euro 4.016.074,54 (pende contenzioso) e di aver applicato penali per un importo complessivo di euro 2.479.399,00.

L'ente ha riferito di aver valutato "l'ipotesi della cessione, a titolo di permuta con effetti transattivi, di taluni immobili comunali, a compensazione delle sorti creditorie".

Si richiama quanto già riferito in materia di immobili di edilizia residenziale pubblica.

c. MULTISERVIZI spa, in liquidazione.

Secondo quanto comunicato dall'organo di revisione, la società ha accertato, alla data del 31.12.2011, un credito verso l'ente di euro 19.184.223,68.

In proposito, risultano impegni nella contabilità del comune per soli euro 9.841.177,27, mentre sul rimanente importo di euro 9.343.046,41 "sono in corso accertamenti... a titolo di penalità, contestazioni, pagamenti già effettuati e fatture da emettere, per la verifica dell'effettiva tenutezza, e nel caso si dovesse confermare la differenza, bisogna attivare la procedura di riconoscimento e copertura di debiti fuori bilancio".

Più in dettaglio, il comune ha riferito di aver contestato inadempimenti (decurtazioni di compensi e penali) per euro 3.538.654,31 e di aver già pagato un importo di euro 4.353.783,94 "che non è stato quindi riconosciuto né certificato come credito alla società; tale difformità trova fondamento nel fatto che lo stesso importo è riferito a fatture diverse da quelle che l'Ente ha Inteso tacitare con mandati emessi ed estinti, avendo la Società

arbitrariamente imputato le rimesse così ricevute su altre fatture di data anteriore, rimaste parzialmente scoperte a cagione di contestazioni per inadempimenti promosse dall'Ente e non tenute in debito conto dalla medesima Società nonostante le formali comunicazioni in tal senso ricevute. Inoltre, secondo il comune, "non è stato oggetto di fatturazione e conseguente acquisizione agli atti dell'Ente per un importo complessivo di €. 3.392.579,87 (di cui €. 1.699.898,03 per Interessi moratori ed €. 1.692.681,84 per lavori di manutenzione straordinaria ed eccedenza di perimetro riferiti all'arco temporale 2007-2010), comunque tutti da verificare e accertare sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accollo al Comune".

Inoltre, l'ente pubblico ha riferito di vantare un credito di euro 282.941,61 a titolo di recupero di oneri sostenuti per personale utilizzato dall'azienda.

d. RECASI spa.

Secondo quanto comunicato dall'organo di revisione, la società ha accertato, alla data del 31.12.2011, un credito verso l'ente di euro 2.617.918,80, che risulta ricompreso nella contabilità dell'ente, fatta tuttavia eccezione per l'importo di euro 156.580,05, per cui "risulta in corso la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio".

e. REGES spa.

Secondo quanto comunicato dall'organo di revisione, la società ha accertato, alla data del 31.12.2011, un credito verso l'ente di euro 1.634.354,00 e un debito verso il comune di euro 2.244.712,00; come da contratto, le poste sono state regolarizzate "entro il 15 del mese successivo".

f. SATI spa.

Secondo quanto comunicato dall'organo di revisione, la società ha accertato, alla data del 31.12.2011, un modesto credito verso l'ente di euro 17.500,00, che "è stato posto in liquidazione, in quanto precedentemente impegnato".

g. FATA MORGANA spa.

Si tratta di società dichiarata fallita nel 2012, le cui prestazioni a favore del comune di Reggio Calabria "hanno avuto termine il 15 giugno 2010".

In merito, l'organo di revisione ha comunicato l'assenza di documentazione, proveniente dalla partecipata, attestante i crediti presenti in bilancio.

Il comune di Reggio Calabria, "fatti salvi gli ulteriori accertamenti in corso di svolgimento per la successiva definizione", ha riferito che la partecipata avrebbe crediti fatturati pari a euro 2.159.281,39, quasi completamente compensati da somme già liquidate (anche a seguito di pignoramenti) ovvero richieste a titolo di penale da parte dell'ente pubblico (residuerrebbe solo un "credito di euro 4.595,06, liquidato alla stessa società e non ancora pagato").

Non risultano dati in ordine all'eventuale indebitamento e verifica di corrispondenza nei dati di bilancio, relativamente alle ulteriori partecipate dell'ente (Patto territoriale dello stretto spa, Comac srl, marina di Reggio Calabria srl, consorzio Okeanos, Scuola mediterranea del

design scarl, promedia scarl, consorzio Asireg, Sogas spa, Ato-acque reggine spa), per gran parte delle quali il comune ha peraltro deliberato nel 2012 la dismissione della partecipazioni.

In ordine alla "necessarie misure correttive" assunte dall'ente, il comune ha riferito di alcune iniziative gestionali sostanzialmente riassumibili nell'approvazione (delibera di giunta n. 170 del 26/08/2011) del piano di contenimento delle spese ex art. 2, comma 594 della legge n. 244/2007 (nell'ambito del quale è stato individuato il "target di risultato della riduzione del costo complessivo delle società di almeno il 10% entro l'anno 2013), in esecuzione del quale è stata adottata la delibera di giunta n. 30 del 24/2/2012, con la quale è stato dato mandato al sindaco di istituire tavoli di lavoro "allo scopo della rinegoziazione delle regole societarie e della revisione delle clausole dei contratti di servizio e dei disciplinari, per il conseguimento delle finalità di assicurare la sostenibilità dei costi delle predette Società, di rendere più efficace l'azione dell'Ente nell'esercizio dell'attività di indirizzo e, soprattutto, di controllo delle Società partecipate e degli standard dei servizi dalle Stesse resi e, quindi, di migliorare, per tale via, la qualità e l'efficienza 'dei servizi".

Conseguentemente, in data 4 settembre 2012, il comune ha raggiunto un accordo con la REGES spa, "allo scopo della rinegoziazione delle regole societarie e della revisione delle clausole dei contratti di servizio e dei disciplinari, per il conseguimento delle finalità di assicurare la sostenibilità dei costi delle predette Società, di rendere più efficace l'azione dell'Ente nell'esercizio dell'attività di indirizzo e, soprattutto, di controllo delle Società partecipate e degli standard dei servizi dalle Stesse resi e, quindi, di migliorare, per tale via, la qualità e l'efficienza dei servizi".

Pur a fronte delle iniziative assunte, emerge come la situazione debitoria dell'ente verso le partecipate, con particolare riferimento al puntuale riscontro incrociato nei dati di bilancio, non sia stata accuratamente accertata ovvero definita in maniera condivisa; sembrano comunque risultare non minimali poste debitorie rimaste tuttora fuori bilancio.

Lo stesso organo di revisione, incaricato da questa Corte di effettuare puntuali accertamenti in merito, dopo aver richiesto agli uffici di verificare la corrispondenza dei prospetti dei debiti "con le scritture dell'ente, in particolare va riscontrata la corrispondenza dei dati comunicati dalle partecipate con i residui attivi e passivi risultanti alla stessa data, in presenza di discordanze nei dati vanno fornite adeguate giustificazioni", ha concluso che "gli uffici interessati non hanno correttamente svolto la procedura ivi indicata..... per cui allo stato, rispetto agli importi richiesti dalla partecipate, risultano impegni inferiori, per effetto delle contestazioni sollevate dall'ente, per un importo totale di euro 15.923.174,88". Si richiama, in tema, il disposto dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge n.95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012), a norma del quale "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società

partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

D'altra parte, qualora l'ammontare di detti debiti dovesse esser ridotto in ragione delle contestazioni avanzate dal comune, si verificherebbero comunque conseguenze negative sui bilanci delle partecipate.

In materia, pare opportuno richiamare la comune disciplina contabile in materia di consolidamento dei conti, recentemente estesa agli enti locali dal decreto legge n. 174/2012 (in attesa di conversione), che ha introdotto nel testo del Tuel l'articolo 147 quater, il cui IV comma testualmente prevede che "I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE ED ESERCIZIO DEI POTERI DEL SOCIO PUBBLICO (misura 3f)

Dai dati trasmessi dal comune in ordine all'andamento gestionale delle partecipate, emergono le seguenti informazioni:

- 1) SO.G.A.S. presenta perdite di esercizio 2010 per euro - 3.565.476,00, peraltro riscontrate anche negli esercizi precedenti (- euro 3.989.545,00 nel 2008 ed euro - 4.097.740,00 nel 2009). A seguito di dette perdite di esercizio, la Sogas è stata ricapitalizzata ex art. 2447 del codice civile (con deliberazione della Giunta Comunale n° 307 del 30/12/2011, è stato disposto il conferimento in favore della predetta Società della somma di € 130.599,00). Per converso, nel 2011 la società ha fatto registrare un modesto utile di esercizio (euro 793,00);
- 2) FATA MORGANA SPA presenta perdite di esercizio nel 2010 pari a euro - 872.723,00 e nel 2011 pari a euro - 163.248,00. Nel 2012 è stato dichiarato il fallimento della società;
- 3) PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A nell'esercizio 2010 presenta perdite di euro - 22.819,00, presenti anche nell'esercizio 2008 (euro - 105.358,00). A seguito delle perdite di esercizio 2010, si è determinata una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, per cui la stessa Società, nell'assemblea di approvazione del bilancio, ha proposto, in conformità alle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, la trasformazione da s.p.a. ad Agenzia per lo Sviluppo Locale, avente la forma giuridica di s.r.l., per come espressamente consentito dall'art. 2447 c.c.. Nel 2011 le perdite di esercizio sono state pari a euro -7.790,00;
- 4) COMARC SRL presenta nel 2010 perdite di esercizio per euro - 15.025,00 (peraltro registrate anche negli esercizi precedenti: - euro 63.259,00 nel 2008 ed euro - 48.952,00 nel 2009). Non risultano comunicati i dati relativi al 2011;

- 5) SOCIETA' MARINA SRL; anche questa società presenta perdite negli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari rispettivamente a euro - 14.790,00, euro -14.362,00 ed euro - 12.318,00. Non risultano comunicati i dati relativi al 2011;
- 6) SCUOLA MEDITERRANEA DEL DESIGN; al 2010 la perdita risulta di euro - 908,00 mentre nell'esercizio 2009 la perdita ammonta ad euro - 9.538,00. nel 2011 la perdita di esercizio è risultata pari a euro - 1.111,00;
- 7) La società ATAM nel 2011 ha fatto registrare ingenti perdite di esercizio, pari a euro - 1.641.148,00;
- 8) il consorzio OKEANOS nel 2009 ha fatto registrare perdite di esercizio per euro - 18.031,00. Non risultano dati relativi agli esercizi 2010 e 2011;
- 9) La Scarl PROMEDIA nel 2009 ha fatto registrare una perdita di esercizio pari a euro - 16.437,65. Non risultano dati relativi agli esercizi 2010 e 2011;
- 10) hanno fatto registrare utili di esercizio nel 2011 le società Leonia, Multiservizi, Recasi e Reges e Sati.

Mancano i dati relativi al 2011 per il consorzio Asireg, per la Comac srl, per la società Marina, per la società Promedia e per il consorzio Okeanos. Relativamente alla società Promedia e per il consorzio Okeanos, non risultano comunicati i dati relativi all'esercizio 2010.

Quanto alle "necessarie misure correttive", il comune ha innanzitutto riferito che, "nell'ambito del Piano degli Obiettivi gestionali per il 2011 (esteso in parte anche all'anno 2012), approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 29/11/2011", è stato assegnato "al dirigente del Settore Servizi Esternalizzati ed organismi Partecipati uno specifico obiettivo consistente nell'Analisi economico-finanziarie delle Società del "Gruppo Comune" di Reggio Calabria per le valutazioni e determinazioni di revisione degli assetti e della governante societaria".

In ossequio all'obiettivo posto, il dirigente incaricato ha provveduto ad acquisire i bilanci degli ultimi 4 anni e quindi ad analizzarli per indici, margini e flussi finanziari, con conseguente redazione di una relazione (determina dirigenziale n. 10 del 26/05/2012, trasmessa al sindaco il 30.05.2012), "in cui analizzando le informazioni fornite dalla lettura integrata di indicatori e flussi, sono state tratte indicazioni e forniti giudizi utili sullo svolgimento delle dinamiche gestionali e sul monitoraggio dello stato di salute delle società del gruppo comunale, al fine di procedere, eventualmente, ad una revisione della Governance societaria".

Conseguentemente, è stata approvata la delibera consiliare n. 27 del 25/07/2012, con la quale, come meglio si dirà, è stata approvata la dismissione di alcune partecipazioni del comune.

Infine, per il consorzio Okeanos, il comune ha provveduto, con racc. a.r. prot. n. 13520 dell'11.09.2012, ad inviare una richiesta al Presidente del Collegio Sindacale per la

convocazione, ai sensi di legge, dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2010 e di quello per il 2011.

Analogamente, per la PROMEDIA s.c.a.r.l., l'Ente ha provveduto, con racc. a.r. prot. n. 133681 del 06.09.2012, ad inviare una denuncia al Presidente del Collegio Sindacale. ai sensi dell'art. 2408 C.c., invitandolo ad attivarsi per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci 2010 e 2011.

L'ente ha inoltre impartito un indirizzo (nota sindacale n. 16629 del 2/2/2012) agli organi delle società finalizzato al contenimento (ex art. 76, comma 7 d.l. n.112/2008) dell'incidenza delle spese per il personale su quelle correnti.

Il comune ha altresì impartito indirizzo (nota sindacale n. 81996 del 22 maggio 2012 e nota dirigenziale n. 104898 del 2/7/2012) alle società per l'attuazione delle misure di riduzione dei compensi per il presidente e i membri del Cda delle partecipate, anche sulla scorta del parere n.84/2012 reso da questa Corte.

Infine, con note dirigenziali prot. n. 109753 del 10/07/2012 e n. 126783 del 20/08/2012, è stata inviata apposita direttiva alle partecipate (art. 1, comma 7, del D.L. n. 96/2012) in ordine al contenimento delle spese di amministrazione generale, evidenziando e sollecitando l'obbligatorietà dell'adesione alle convenzioni Consip per l'approvvigionamento dei beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche indicate nella norma.

In comune ha altresì indicato alcune misure ancora da attuare:

- la riduzione dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società miste comunali dagli attuali cinque a tre, "già proposta con dirigenziale n. 38278 del 07.03.2012 all'esame della Giunta Comunale";
- la predisposizione, a cura del competente dirigente a cui è stato assegnato apposito obiettivo gestionale con la deliberazione n. 254 del 30.08.2012, di apposite linee guida per la redazione e l'adozione, a cura delle società partecipate e controllate dal Comune:
 - del regolamento recante la disciplina delle attività di vigilanza e controllo sulle società ed enti partecipati;
 - del regolamento dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del decreto legge n. 11272008;
 - del regolamento dei contratti;
 - del regolamento di disciplina della materia dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori.

VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' E CONVENIENZA DELLA PERMANENZA DELL'ENTE IN CIASCUNA DELLE PARTECIPATE (misura 3g)

In tema di misure correttive, il comune ha riferito che, successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 3 della legge n. 244/2007 e facendo seguito alle sollecitazioni di

questa Corte, il comune, con delibera di consiglio n. 27 del 25/07/2012, ha approvato la proposta di giunta stabilendo:

A) di approvare il programma del mantenimento e delle dismissioni delle quote in società/ consorzi partecipati, in conformità alla proposta deliberata dalla giunta comunale (n.290 del 20.12.2011);

B) di dismettere, con ostensione delle motivazioni, le partecipazioni comunali nei seguenti consorzi e società:

1. PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO s.p.a (11,91%);
2. COMARe srl (23,43%);
3. MARINA DI REOGIO CALABRIA srl (49%);
4. OKEANÒS (consorzio) (19,36%);
5. SCUOLA MEDITERRANEA DEL DESIGN soc. cons. a.r.l (13,16%);
6. PROMEDIA soc. cons. a.r.l, (1,83%);
7. FATA MOROANA spa (37,194);
8. ASIREG (consorzio) (8,88%); ,
9. MULTISERVIZI REGGIO CALABRIA s.p.a. (51%).

C) Di mantenere, con ostensione delle motivazioni, le partecipazioni nei seguenti enti:

1. ATAMspa(100%);
2. LEONIA spa (51%);
3. RE.CA.S.I. spa (51%);
4. RE.G.E.S. spa (51%);
5. SO.G.A.S. spa (4,63%);
6. S.AT.I. srl (100%).

Inoltre, con delibera consiliare n. 31 del 25/07/2012, il comune ha disposto la dismissione della quota di partecipazione, "per la conseguente proposta agli altri soci fondatori dello scioglimento..... ai sensi dell'art.19 dell'atto costitutivo e del rimborso della quota comunale di 100.000,00 euro conferita nel patrimonio", della fondazione "Film commission Calabria – Aspromonte, costituita nel 2004, in quanto rimasta sostanzialmente inattiva per difetto del riconoscimento giuridico previsto come necessario per statuto e poiché "non sussistono i presupposti per il mantenimento in analogia con quanto previsto dall'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007".

Il comune ha altresì riferito che "le relative comunicazioni di recesso sono state comunicate a tutti gli enti partecipati interessati entro il 30.08.2012", "per la successiva cessione delle quote comunali".

Si evidenzia dunque che i procedimenti di dismissione sono stati avviati ma non risultano ancora perfezionati.

Inoltre, il comune ha comunicato che "è in corso la ricognizione delle partecipazioni del Comune in altri organismi diversi da Società e Consorzi (non specificati, n.d.r.), per la verifica della reale convenienza e legittimità della permanenza dell'Ente in ciascuno di essi".

VIOLAZIONE DEL PATTO DI STABILITA' (misura 3l)

La relazione ispettiva MEF (pagg. 79 e ss.) ha accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità per gli esercizi 2007, 2008 e 2010.

L'ente ha riferito di aver rispettato, nel 2011, il patto di stabilità, come asseverato anche dall'organo di revisione.

Quanto al 2010, per quanto rileva in questa sede (e dunque indipendentemente dalla compiuta verifica del computo), l'ente ha confermato di non aver rispettato il patto di stabilità.

Inoltre tenuto conto che detta violazione è stata accertata nel 2012, il comune, in ottemperanza al disposto dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, a mente del quale "agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui all'art. 7, commi 2 e seguenti del d.lgs. n. 149 del 2011" (v. circolare MEF n. 5 del 14 febbraio 2012), ha "garantito, per l'intero anno 2013, la stretta osservanza delle misure sanzionatorie previste dalla legge" (art. 7, commi 2 e ss. del d.lgs. n.148/2011).

L'ente ha altresì rilevato che, a norma dell'art. 31, comma 24 della legge n. 183/2011, il comune di Reggio Calabria, in quanto commissariato, "è soggetto alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali"

IRREGOLARE CONTABILIZZAZIONE NEI SERVIZI CONTO TERZI (misura 3h)

La relazione ispettiva MEF (pagg. 33 e ss.) ha accertato l'irregolare contabilizzazione di poste nell'ambito dei c.d. servizi conto terzi, fin dall'esercizio 2007 e sino al 2010 (capitolo di spesa 19030; capitolo di entrata 1950).

In tema, il consiglio comunale, nella delibera n. 39/2012, ha assicurato che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui 2010, "dalla gestione dei servizi per conto di terzi, sono stati stralciati, quindi eliminati, residui attivi per complessivi € 26.977.771,89, in detto Importo risultano Inclusi i residui attivi di cui alla relazione complessivamente quantificati in € 26.331.553,96".

In dettaglio, sono stati eliminati:

"1.l'accertamento n. 2204, anno di esercizio 2007, relativo al capitolo di entrata 1950, Servizi vari per conto di terzi, ossia un credito di. € 13.503.965,89 irregolarmente riportato a seguito del pagamento della rata di mutuo, come risulta dalla copia del mandato n. 17882/2007 (allegato n.15 della relazione ministeriale Mef);

2. l'accertamento di entrata n. 56289/2008 di € 4.712.342,49 operato, come rilevato dagli ispettori Mef, per pareggiare contabilmente una serie di impegni assunti, fornendo, pertanto, solamente una copertura fittizia alle spese sostenute di cui ai mandati n. 14191/2008, 14192/2008, 526/2009,7215/2009,9418/2009 e 9419/2009 (allegato n. 16 della relazione ministeriale Mef);

3. l'accertamento di entrata n. 56298/2008 di € 1.325.595,83, relativo alle competenze corrisposte al tesoriere a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, ed anche in questo caso, trattandosi di una spesa propria dell'ente, mediante l'accertamento è stata data fittiziamente copertura alle spese sostenute di cui al mandato n. 18842/2008 (allegato n. 17 della relazione ministeriale Mef); ...

4. l'accertamento n. 9828 del 31.12.2009 di € 8.566.102,88 che riporta quale descrizione esclusivamente la dicitura "accertamento contabile", che non trova riferimento in un impegno corrispondente ed è stato assunto per pareggiare fittiziamente le entrate per servizi conto terzi con le corrispondenti spese di cui ai mandati nn. 13361, 13368, 13360, 13367 e 13369, emessi in data 31.12.09, per complessivi € 8.020.064,48 (allegato n. 18), nonché con quelle corrispondenti agli impegni n. 6288, 6391, 6402, 7088, 7447, 8391, 8560 e 9268, per complessivi € 546.038,40 , di tale accertamento di entrata è stata incassata la somma di € 1.776.453,13 (allegato n. 19 relazione ministeriale Mel), la differenza non incassata alla data del 31.12.09, pari ad € 6.789.649,75 (allegati nn. 18 e 19 relazione ministeriale Mel)".

Il rendiconto 2010, riferisce testualmente il comune, "comprende anche la cancellazione per "inesistenza" dei citati residui attivi, pertanto .. la gestione delle poste di bilancio relative ai Servizi per conto di terzi, ancorché viziate dalle citate poste contabili, in sede di rendicontazione dell'esercizio finanziario, sono state regolarizzate contabilmente. Altresì, per quanto attiene la gestione di competenza 2010, nonché quella riferita all'esercizio 2011 ed anche al corrente esercizio finanziario, nei servizi per conto di terzi, sono state allocate esclusivamente le partite contabili previste dal Principio Contabile n. 2, punto 25, emanate dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali nel testo approvato nell'anno 2009".

Alla luce di quanto riferito, il consiglio comunale ha ritenuto di poter formulare "la più ampia assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione del pregresso per gli anni 2010 e retro, effettuata in sede di rendicontazione 2010, nonché per gli esercizi successivi, della regolare contabilizzazione delle poste di bilancio relative ai servizi conto terzi".

L'IMPIEGO DELL'INDEBITAMENTO PER SPESE CONTO CAPITALE (misura 3k)

Premesso che la relazione ispettiva Mef (pag. 56) ha rilevato un'ipotesi di impiego di finanziamenti per spesa non qualificabile come di investimento, il comune ha riferito che "la gestione intrapresa a decorrere al 2011 è stata rispettosa del vincolo di destinazione delle risorse provenienti dall'indebitamento agli scopi propri delle spese di investimento".

Inoltre, il consiglio comunale, nella delibera n.39/2012, ha formulato "apposito atto di indirizzo ai dirigenti competenti per materia, affinché improntino le rispettive azioni al rigoroso rispetto di detto vincolo di destinazione, per il tempo in cui l'ente avrà recuperato la propria legittimazione all'indebitamento ad oggi preclusa dal mancato rispetto, nel corso dell'esercizio 2010, dei vincoli del patto di stabilità interno".

Si richiama, tuttavia, in proposito, quanto già riferito in ordine all'impiego sostanzialmente permanente delle anticipazioni di tesoreria, utilizzate anche per finanziare spese correnti.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE (misura 3m)

Il comune ha inviati dati analitici, asseverati dall'organo di revisione, a comprova del rispetto del disposto dell'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006 per gli anni dal 2006 al 2011.

Il comune ha anche riferito dati che evidenziano il rispetto, per il 2011, del limite percentuale (40%) delle spese del personale, in rapporto alle spese correnti, previsto dall'art. 76, comma 7, del d.l. n.112/2008 (e succ. mod.), anche considerando "le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubbliche totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale", secondo i criteri di computo ricostruiti dalla sezione Autonomie di questa Corte (delibera n. 14/AUT/2011/QMIG del 30 novembre 2011).

* * *

Tutto ciò premesso, la Sezione accerta che le misure adottate dal Comune di Reggio Calabria non risultano sufficienti a superare le criticità riscontrate e a ristabilire gli equilibri di bilancio dell'ente e che, pertanto, permane la situazione di grave squilibrio finanziario riscontrata con la deliberazione n. 68/2012.

Pertanto, la Sezione, ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011, ritiene di dover dare ulteriore corso alla procedura in atto con la trasmissione della presente deliberazione al Prefetto di Reggio Calabria ed alla Conferenza permanente di cui all'art. 5 della Legge 9 febbraio 2009, n. 42, con riserva di accertare, "entro 30 giorni dalla trasmissione della medesima deliberazione", il perdurante inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene altresì inviata al Comune di Reggio Calabria, anche al fine di consentire all'ente la trasmissione, da effettuarsi comunque entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della presente, di eventuali provvedimenti *medio tempore* adottati.

In ogni caso, rimane fermo il potere-dovere dell'Ente, pur in pendenza della presente procedura, di procedere autonomamente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. 267/2000, alla dichiarazione di dissesto finanziario secondo le modalità previste dall'art. 246 del D.lgs. 267/2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143).

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria:

ACCERTA

%L.la mancata adozione da parte del comune di Reggio Calabria di idonee misure correttive per come analiticamente riferito nella parte motiva;

%L.la conseguente persistenza di gravi profili di criticità ed irregolarità, quali quelli già riscontrati nella precedente deliberazione della Sezione n. 68 del 31 maggio 2012, idonei

a provocare, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il dissesto finanziario dell'ente;

DISPONE

- di assegnare al comune di Reggio Calabria un termine di giorni 15 (quindici) dalla data di trasmissione della presente deliberazione, al fine di consentire la produzione di eventuali ulteriori controdeduzioni;
- di procedere con ulteriore deliberazione, nel rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, co. 2, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, all'accertamento del perdurare dell'inadempimento e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D. lgs. n. 267/2000.

ORDINA

Che, A cura della segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata:

- al Prefetto di Reggio Calabria;
- alla Conferenza permanente di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 2009, n. 42, e, per essa, alla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- alla Commissione straordinaria e all'organo di revisione del Comune di Reggio Calabria.

Così deciso in Catanzaro, nell'adunanza del giorno 15 novembre 2012.

Il Magistrato Relatore

f.to dott. Natale LONGO

Il Presidente

f.to dott. Roberto TABBITA

Depositata in segreteria il 16 novembre 2012

Il Direttore della segreteria

f.to dott.ssa Elena RUSSO

